Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 09/12/2025

FATTO

Il cliente, nel ricorso, ha affermato quanto segue:

- ha concluso, in data 09/06/2023, un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. *849) con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 28.800,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 240,00 ciascuna.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il finanziamento è stato estinto anticipatamente con decorrenza in data 31/10/2024, dopo il pagamento di 16 rate.
- in relazione a detto contratto, il cliente ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata.
- in sede di conteggio estintivo veniva, inoltre, indebitamente applicata una commissione di estinzione anticipata.
- in data 26/07/2025, ha esperito infruttuosamente reclamo, al quale l'intermediario ha dato riscontro negativo.

Il ricorrente domanda, quindi, il rimborso della somma di € 2.113,21; la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o, comunque, in eccedenza; la refusione delle spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00; la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura; oltre agli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario convenuto, in via preliminare, chiede la sospensione del procedimento in ragione della rimessione alla CGUE operata dal Giudice di Pace di Palermo. Nel merito, ha affermato quanto segue:

- il contratto n. *849, oggetto del presente ricorso, è stato sottoscritto dal cliente in data 09/06/2023;
- in data 01/06/2024, l'ammortamento del finanziamento subiva un'interruzione a causa della cessazione del rapporto di lavoro del cliente;
- successivamente, al fine di estinguere il debito residuo, ha ottenuto in data 19/12/2024 il versamento del TFR, per € 19.250,13, da parte del datore di lavoro del ricorrente;
- in sede di conteggio estintivo, ha provveduto a restituire esclusivamente € 7.135,79 a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale, in quanto l'estinzione anticipata non è avvenuta per un atto volontario del cliente, ma per obblighi derivanti dal contratto e dalla legge;
- la richiesta formulata dal ricorrente, relativa alla restituzione di tutti i costi applicati al contratto, deve essere respinta per tre ordini di motivi riconducibili (i) alla pronuncia CGUE, C-555/21, (ii) ai principi civilistici del divieto di indebito oggettivo e dell'arricchimento senza causa e (iii) all'art. 6 bis del D.P.R. 180/50;
- le "spese di istruttoria" fanno riferimento ad attività pre analisi effettuate precedentemente alla concessione del finanziamento e all'inizio dell'effettivo ammortamento del prestito; dunque, considerata la natura non ricorrente delle suddette spese, queste non sono retrocedibili;
- con riferimento alla richiesta di rimborso delle rate eccedenti successive all'estinzione anticipata dei relativi finanziamenti, non vi sono somme da retrocedere al cliente a tale titolo;
- quanto alla richiesta di rimborso delle spese legali, secondo i precedenti ABF deve essere negato il diritto al rimborso delle spese, tenuto conto che la materia trattata non è particolarmente complessa e considerato il carattere ormai seriale delle controversie sul tema.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario convenuto domanda, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato; in via subordinata, nel caso in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, domanda di decurtare dall'importo eventualmente dovuto la somma già prestata di € 7.135,79.

DIRITTO

L'intermediario convenuto ha, preliminarmente, chiesto la sospensione dell'odierno procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48, operata dal Giudice di Pace di Palermo.
L'eccezione preliminare proposta dall'intermediario convenuto non può trovare accoglimento. Al netto del rilievo per cui non è stata versata in atti alcuna documentazione comprovante l'avvenuto radicamento del giudizio di rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, questo Collegio osserva, infatti, che il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga il giudice che lo ha promosso a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia senza che analogo obbligo gravi in capo ad altro organo giurisdizionale – o extra giudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie; d'altro canto, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra quella menzionata dalla parte resistente (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 2074/25 del 24/02/25).
Nel merito, oggetto della presente controversia è un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 09/06/2023 ed estinto anticipatamente in data 01/11/2024 dopo la scadenza di 16 rate su 120 totali.
Nel caso in esame, il contratto è stato sottoscritto in data 09/06/2023, quindi successivamente al 25/07/2021 e, pertanto, trova piena applicazione la nuova formulazione dell'art. 125-sexies del TUB. A riguardo, l'art. 11-octies, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni bis), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25/07/2021) prevede che "L'art. 125-sexies … come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Nello specifico, il novellato art. 125-sexies TUB, in tema di rimborso anticipato, statuisce quanto segue:
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.
Rileva il Collegio che, nel conteggio estintivo agli atti, non risulta il rimborso proporzionale di oneri e spese sostenuti al momento del perfezionamento del rapporto. Tale circostanza è, peraltro, confermata dall'intermediario convenuto che sostiene che, in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento, abbia provveduto a restituire al cliente esclusivamente gli interessi non maturati calcolati al TAN contrattuale, in quanto l'estinzione sarebbe avvenuta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del cliente e dell'escussione del suo TFR, e non per una scelta volontaria.
Il ricorrente domanda, quindi, il rimborso proporzionale delle spese di istruttoria e dei costi di intermediazione. L'intermediario, dal canto suo, riferisce che il contratto è stato estinto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del cliente e richiama le disposizioni contrattuali che, nel caso di specie, escluderebbero il rimborso di oneri e commissioni.
Si rileva che, in merito all'estinzione anticipata del prestito avvenuta tramite il versamento del TFR, è orientamento costante dei Collegi ABF ritenere che il cliente abbia, anche in questo caso, diritto all'equa riduzione del costo del finanziamento e alle relative restituzioni (cfr., ex multis, Collegio di Milano, decisione n. 11932/2024 del 19/11/2024).
Ne consegue il diritto del ricorrente al rimborso della somma di € 1.792,00, inferiore a quanto domandato dal ricorrente (euro 1.910,13), che ha invece applicato il criterio pro rata temporis a tutte le voci di costo chieste a rimborso.
Il ricorrente domanda, genericamente, "la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute". Tale pretesa – non supportata da alcuna evidenza probatoria – non merita accoglimento.
Il cliente domanda, inoltre, il rimborso integrale delle commissioni di anticipata estinzione (euro 203,08), limitandosi ad affermare l'illegittimità del relativo addebito.
Al riguardo si osserva che il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5909/20 del 31/03/2020, ha enunciato il seguente principio interpretativo: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.".
La domanda proposta, pertanto, non merita accoglimento.
Non può trovare, altresì, accoglimento la domanda di condanna al pagamento delle spese di assistenza professionale, considerato che non sussistono, nel caso di specie, i requisiti individuati dalla recente pronuncia del Collegio di Coordinamento sul tema, decisione n. 4580/2025.

PER QUESTI MOTIVI

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.792,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE